



# Corte dei Conti

N. 16/CONTR/D.REL.-S/04

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti  
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Francesco	STADERINI
Presidenti di Sezione:	dott.	Tullio	LAZZARO
	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Massimo	VARI
Consiglieri:	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Franco	TURINA
	dott.	Luigi	MAZZILLO
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Gaetano	D'AURIA
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Mario	D'AMICO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Giovanni	COPPOLA
	dott.	Fabio	VIOLA
	dott.	Mario	NISPI LANDI
dott.	Giovanni	MARROCCO	
dott.	Vincenzo	PALOMBA	
Referendario	dott.	Maria Luisa	ROMANO

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili,

dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, in materia di procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, in materia di pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 123, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che approva il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dalla legge 25 giugno 1999, n. 208 e dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246;

vista la legge 15 giugno 2002, n. 112 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante, fra l'altro, disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture e il decreto-

legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante, fra l'altro, interventi urgenti in materia tributaria e di privatizzazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come successivamente modificato ed integrato, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317;

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2002, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003;

vista la legge 6 novembre 2003, n. 301, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 novembre 2003, con il quale sono state ripartite in capitoli le variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla citata legge di assestamento;

vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

uditi nella pubblica udienza del 25 giugno 2004 il relatore, Presidente di sezione Fulvio BALSAMO, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

Ritenuto in

#### F A T T O

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto al conto del bilancio e i conti ad esso allegati, il 31 maggio 2004, e quanto al conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, l'11 giugno 2004.

#### In ordine all'ENTRATA,

sono stati rilevati, per il conto residui:

- a) capitoli per i quali si riscontrano rilevanti discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi registrati nel rendiconto risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;
- c) nel "riscosso residui" dell'anno importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2002, con riporto a zero delle differenze negative;
- d) capitoli per i quali risultano versamenti di residui non rinvenuti come resti da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2002.

#### In ordine alla SPESA,

- a) sono state rilevate eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa (Allegato M ). Sono state rilevate, altresì, spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi sui capitoli dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della difesa e delle politiche agricole e forestali di cui all'allegato N. Per tutte le suddette eccedenze il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato che

sarà proposta sanatoria con apposita norma da inserire nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale;

- b) sono indicati – nell'allegato O – decreti di accertamento residui, relativi ai capitoli ivi specificati, i quali non sono stati, ad oggi, visti o registrati dalla Corte in quanto non si è concluso il relativo procedimento di controllo;
- c) non sono evidenziati nel conto gli importi delle regolazioni debitorie.

In ordine al CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO,

- a) sono state riscontrate discordanze tra la gestione di tesoreria risultante nel conto dare e avere dell'Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale, allegato al conto del patrimonio, e quelle riportate nel conto riassuntivo del tesoro. Tali difformità riguardano le passività finanziarie relative ai conti correnti, agli incassi da regolare e alle altre gestioni e le attività finanziarie relative alle disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria e ai pagamenti da regolare. Inoltre incongruenze sono state accertate in ordine agli incassi e pagamenti di bilancio iscritti nel conto dare e avere dell'Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale, allegato al conto del patrimonio, e quelle riportate nel conto riassuntivo del tesoro. Conseguenti disallineamenti si riflettono nel movimento generale di cassa;
- b) sono state rilevate discordanze tra i dati iscritti nel riepilogo generale degli inventari dei beni immobili dello Stato e quelli riportati nel Conto generale del Patrimonio;
- c) è stato trasmesso alla Corte, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, un documento denominato "Conto consolidato della gestione statale e della Patrimonio dello Stato SpA" alla data del 31 dicembre 2003, peraltro non corredato da riferimenti metodologici e da criteri di calcolo;
- d) non sono stati iscritti nel conto generale del patrimonio i debiti relativi a mutui già assunti da Amministrazioni statali nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti SpA;
- e) non sono stati evidenziati nel conto i necessari raccordi tra gli apporti dello Stato per il funzionamento degli organismi statali dotati di autonomia contabile e le relative situazioni patrimoniali riguardo ai beni materiali prodotti in gestione;
- f) per le poste patrimoniali relative alle attività finanziarie - crediti e partecipazioni - di cui all'allegato R, in gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, non sussistono i necessari requisiti di certezza ed esigibilità che ne giustificano l'iscrizione nel conto;

- g) per le poste attinenti alle anticipazioni passive, relative alla Cassa depositi e prestiti, di cui all'allegato R in gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, manca la dimostrazione degli importi dei mutui iscritti nel conto;
- h) risultano non completate le procedure di trasferimento dei beni dall'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) all'ANAS SpA e dall'ex Azienda autonoma F.S. alle Ferrovie dello Stato SpA.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 9.964.295.844,85	(-) 18.022.781.295,70
Saldo netto da finanziare	(-) 32.121.817.857,49	(-) 61.991.760.002,22
Indebitamento netto	(-) 25.769.988.045,76	(-) 55.943.808.141,92
Ricorso al mercato	(-) 262.915.947.393,28	(-) 294.004.959.209,15
Avanzo primario	(+) 39.182.570.103,47	(+) 9.456.792.393,33
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(-) 25.385.647.318,37	(-) 56.474.659.134,24

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2003

## ATTIVITA'

Attività finanziarie	418.361.804.924,14	
Attività non finanziarie prodotte	88.927.729.230,60	
Attività non finanziarie non prodotte	1.869.906.986,45	
Totale		509.159.441.141,19

## PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.815.870.295.432,54	
Totale		1.815.870.295.432,54
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2003		1.306.710.854.291,35
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2003		53.618.003.958,16

Osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili, nonché considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle amministrazioni sono contenute nella relazione annessa alla decisione.

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha confermato le richieste formulate nelle memorie scritte dell'8 e del 21 giugno 2004.

Considerato in

## DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

**per il Conto del bilancio,**

**- quanto all'ENTRATA:**

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

**- quanto alla SPESA:**

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio e le scritture tenute dalla Corte, dalle amministrazioni e dai competenti uffici centrali di bilancio; ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto riassuntivo annuale; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio;



**per il Conto del patrimonio:**

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole movimentazioni patrimoniali sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto verificate:

- l'iscrizione delle singole movimentazioni patrimoniali;
- la corrispondenza delle variazioni intervenute nel conto patrimoniale con le relative iscrizioni nel conto del bilancio;
- le modalità di aggiornamento dei valori iscritti nelle poste ed allegati patrimoniali;
- la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle poste ed allegati patrimoniali;
- la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle relative situazioni patrimoniali;
- le modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali, la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per le somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere, è stata verificata, analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

*A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato eseguito per tutte le poste contabili (unità previsionali di base, capitoli ed articoli) sui conti periodici nella versione definitiva ottenuta attraverso il sistema informativo RGS – Corte dei conti;

2) sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B8 che danno

conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto residui. Sui passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali sono pervenute da parte della Ragioneria Generale dello Stato spiegazioni a livello di titolo, sulle quali si riferisce nelle “Note sull’attendibilità e sull’affidabilità dei dati contabili del rendiconto dell’entrata”, contenute nell’annessa relazione e che vanno viste alla luce dell’illustrazione di ordine generale delle cause che determinano le discordanze, fornite dalla RGS. Tra queste cause va, fra l’altro, evidenziata la presenza di “dati compensati”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e di quelle da riscuotere) con segno negativo, assumendosi che l’importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo permangono seri dubbi sulla stessa complessiva attendibilità delle scritture di base, e conseguentemente sulla loro idoneità ad essere utilizzate a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell’art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti. Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali conseguenti alle comunicazioni ritardatarie inviate dalle Amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche. Ciò comporta l’inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l’emersione di incongruenze all’interno del rendiconto finale, qual è il caso di riaccertamenti e/o insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio. Per tali motivi va dichiarata l’irregolarità del conto dei residui relativi alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B8;

3) sulla base delle verifiche di conformità – sempre agli effetti dei commi primo e secondo dell’art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – negli allegati da C1 a C2 si dà conto delle minori entrate risultanti dall’esito del confronto per Titolo e per UPB, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio iniziali e definitive, da una parte, e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, dall’altra, con l’evidenziazione della notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli per memoria, o comunque privi di previsione, o anche sistematicamente sottostimati. Occorre, a tal proposito, anche quest’anno ribadire come la sommatoria “Nota preliminare” che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l’obbligo dell’Amministrazione di giustificare i risultati della gestione;

4) in ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di circa 20.302

milioni, come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, ed altri per i quali non è stato chiarito se ricomprendano anche importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi terminali. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati. Inoltre, non sono stati forniti chiarimenti sulle regolazioni contabili collegabili alle somme rimaste da versare diverse da quelle acquisite direttamente dalle Regioni Sicilia e Sardegna ed ammontanti ad oltre 11.359 milioni. Per tali motivi, le risultanze dei residui da versare vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

5) il rendiconto dell'esercizio 2003, a seguito di ripetute pronunce della Corte, espone per la prima volta gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno non cumulati con quelli derivanti dai versamenti di somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma sono stati calcolati secondo una procedura aritmetica che la stessa Corte aveva in sede di esame del rendiconto utilizzato per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra riscossioni residui dell'anno e riscossioni residui comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse ma non versate alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore trasparenza e veridicità del conto del bilancio. Tuttavia, il mero calcolo attraverso il quale tali dati vengono ottenuti è inidoneo a far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme riscosse nell'esercizio, di 2.598 milioni, pari alla differenza tra il riscosso residui (22.169) e quanto rimasto da versare alla fine del 2002 (19.571) costituisce con riferimento alle riscossioni la somma algebrica di importi positivi e negativi ammontanti rispettivamente a +4.176 e -1.575 milioni. Tali importi differenziali vengono riportati negli allegati F1 e F2 per singole voci di consuntivo (UPB, capitoli ed articoli) e le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2003 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2002) negli allegati G1 e G2. Delle poste elencate negli allegati G1 e G2 va dichiarata l'irregolarità.

Tali importi di segno negativo non sono rinvenibili nel rendiconto in quanto, nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2002 risulti negativo, si è provveduto a iscrivere un importo nullo. In realtà, l'importo con segno negativo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2002 non sono state versate neppure nel corso del 2003 e restano, quindi, tuttora da versare.

Stesse considerazioni valgono per i versamenti in conto residui: per numerosi capitoli si è, infatti, riscontrato che l'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (5.748 milioni) non tiene conto di quanto, già riscosso, rimaneva tuttavia da versare alla fine del 2002 (12.521 milioni). Negli Allegati H1 e H2 vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2003 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2002), per le quali va dichiarata l'irregolarità;

6) sono pervenute indicazioni di ordine generale sulle riduzioni, ai sensi dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per grado di esigibilità, risultanti nell'Allegato 24 al rendiconto, complessivamente apportate per Titolo e su quelle apportate per capitolo, limitatamente alle somme dei Titoli I e II – di pertinenza dell'Agenzia delle entrate - iscritte a ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui. Il tuttora modesto indice di riscossione dei residui (positivo nella misura del 2,78 per cento al netto del da versare degli esercizi precedenti) lascia tuttavia ritenere che, pur risultando, come già nell'esercizio 2002, nell'aggregato più realistica di quella degli anni precedenti, la classificazione così operata non può ancora essere ritenuta attendibile, soprattutto per quanto riguarda i resti dei centri di responsabilità diversi dalle ex "Finanze". Per "Tesoro" e i centri di responsabilità "Altre", infatti, i resti sono classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata per una percentuale del 100 per cento, a fronte di una quota di residui riscossi, al netto del da versare degli esercizi precedenti, di appena lo 0,9 per cento, ben al di sotto, peraltro, della media annua del 2,03 per cento dell'ultimo quinquennio.

Una specifica segnalazione riguarda il problema dell'anomalia che, per le amministrazioni diverse da ex "Finanze" ed ex "Tesoro", la classificazione dei crediti per grado di esigibilità nell'Allegato 24 al rendiconto continui ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce "Altri";

7) analogamente agli anni precedenti, anche per il 2003 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dalla somma dei residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui ed aggiungendo il da versare e il da riscuotere in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 138.551 milioni, invece di 142.895 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 4.344 milioni, è costituita dal saldo fra insussistenze e riaccertamenti emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il loro importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma può essere calcolato, peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione, per differenza. Nel 2003, analogamente a quanto avvenuto dal 1998, a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che nel corso dell'anno siano stati operati riaccertamenti, di importo anche rilevante, non determinabile in base al rendiconto. Così come non sono determinabili le specifiche voci di bilancio interessate, tanto per i riaccertamenti, quanto per le insussistenze.

Alla luce delle conclusioni delle indagini condotte dalla Corte nel corso del 2002, l'emergere di tali differenze è da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali che vengono successivamente operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio, ciò comporta la possibilità dell'alterazione dei saldi di finanza pubblica e dei raffronti sull'andamento delle entrate in diversi esercizi finanziari;

8) quantitativamente poco rilevanti come importo complessivo risultano le anomalie relative alla presenza di versamenti di residui non rinvenuti come resti da versare alla fine dell'esercizio 2002. I capitoli interessati sono centodiciannove, ventisette di Titolo I, ottantasei di Titolo II e sei di Titolo III, che insieme fanno registrare versamenti per un importo totale di poco più di 59 milioni in mancanza di resti da versare dell'esercizio 2002 (Allegato I-1). Tali capitoli sono esclusi dalla pronuncia di regolarità;

9) la nota preliminare al consuntivo dell'entrata, della cui insufficienza si è già detto al precedente punto 3), continua ad esporre, nonostante i ripetuti rilievi della Corte, le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (117.417 milioni) e non in quelle (113.074 milioni) determinate a seguito dei successivi riaccertamenti. Tali differenze, tenuto conto dei suddetti riaccertamenti, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo. Nell'Allegato D viene riportato l'elenco dei saldi dei riaccertamenti calcolati dalla Corte per i diversi centri di responsabilità interessati;

10) le note preliminari dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, della salute, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e degli Archivi notarili non sono conformi, per il loro contenuto meramente tecnico, a quanto previsto dall'art. 2, comma 4-*quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come integrato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

11) gli allegati al conto, elaborati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 279 del 1997, con riferimento agli scopi delle principali leggi di spesa, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, per i beni e le attività culturali, della salute non sono stati presentati;

12) non sono stati allegati al conto i prospetti per spese di personale, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e del Fondo edifici di culto;

13) il rendiconto non contiene altresì gli allegati concernenti l'analisi delle spese vincolate, le somme destinate alle regioni per le sole spese in conto capitale, le risorse destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché quelle ripartite per regioni di cui all'art. 2, commi 5, 6 e 6-*bis* della legge n. 468 del 1978;

14) per le eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della

gestione delle unità previsionali di base e dei capitoli di cui all'allegato M; analogamente va dichiarata la non regolarità delle spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi sui capitoli dei Ministeri di cui all'allegato N.

Sussiste quindi – al riguardo – l'esigenza di specifica sanatoria legislativa;

15) i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'allegato O, sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte perché non si è concluso il procedimento di controllo. Pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi;

16) con riferimento ai pagamenti da disporre mediante ruoli di spesa fissa dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, destinati ad oneri sociali a carico dell'amministrazione e somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al personale e per i pagamenti per fitto di locali, si è proceduto promiscuamente mediante l'emissione di ordinativi diretti, ordini di accreditamento e ruoli di spesa fissa;

17) con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, sussistono discordanze, per incomplete comunicazioni, tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture contabili degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

18) pagamenti relativi a spese di giustizia, oggetto di nuova disciplina ai sensi del DPR 30 maggio 2002, n. 115, risultano imputati a capitoli errati ovvero inconferenti rispetto all'oggetto della spesa;

19) in ordine al riscontro dei pagamenti sui mandati informatici sussistono alcune incongruenze circa l'emissione di singoli pagamenti a favore di una pluralità di destinatari, pur non essendo prevista la possibilità di titoli di spesa collettivi dalle disposizioni contenute nel DPR n. 367 del 1994;

20) le procedure informatiche avviate dal 1° gennaio 2003, in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, di acquisizione e trattamento nel sistema informativo dei pagamenti delle retribuzioni al personale, - sia centrale che periferico e amministrato dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, disposti con ruoli di spesa fissa - hanno determinato errate imputazioni di spese sui capitoli di bilancio di diverse amministrazioni;

21) quanto alle regolazioni debitorie continua a mancare, nonostante le ripetute segnalazioni della Corte, l'evidenziazione - in apposita sezione del rendiconto - dei relativi dati contabili: detta circostanza incide negativamente sull'attendibilità del rendiconto.

*B.- Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.*

1) Persiste il disallineamento temporale tra i dati contenuti nel conto del "dare e avere" dell'Istituto che svolge il servizio di tesoreria centrale e provinciale e i dati iscritti nel Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2003;

2) sono state accertate discordanze dei dati concernenti la consistenza delle abitazioni, dei fabbricati non residenziali, dei terreni, e dei giacimenti, quale risultante dal conto, rispetto a quella indicata nel riepilogo generale degli inventari di cui all'art. 13 del RD n. 827 del 1924; le accertate discordanze non consentono una esatta rilevazione della consistenza dei menzionati beni dello Stato;

3) si prende atto della limitata significatività, in questa fase di avvio, del "Conto consolidato della gestione statale e della Patrimonio dello Stato SpA" a causa della mancata compilazione di un quadro chiaro contenente l'esposizione degli impieghi dei beni trasferiti dallo Stato alla Patrimonio SpA e dei risultati conseguiti;

4) l'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del Conto del bilancio si riflette anche sull'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel Conto del patrimonio;

5) la mancata iscrizione nel Conto del patrimonio dei mutui già assunti da alcune amministrazioni dello Stato con la Cassa depositi e prestiti SpA si ripercuote sulla chiarezza dei dati relativi alla gestione patrimoniale;